



**Forum Risk Management**

obiettivo sanità salute

**21-24 NOVEMBRE 2023**  
**AREZZO FIERE E CONGRESSI**

**18**

# Sintesi del Laboratorio Tematico Partenariato Pubblico Privato (PPP)



Forum  
Permanente  
dei Direttori  
Generali

**Dr. Joseph Polimeni - Direttore Generale**  
**Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (ARCS)**  
**Regione FVG**



#ForumRisk18



[www.forumriskmanagement.it](http://www.forumriskmanagement.it)

## I Partecipanti al Laboratorio

- **Dr. Joseph Polimeni – Coordinatore del Laboratorio  
Direttore Generale ARCS - Regione FVG**
- **Dr. Gian Paolo Zanetta  
Direttore Generale Ospedale Cottolengo - Regione Piemonte**
- **Dr.ssa Franca Dall'Occo  
Direttore Generale ASL Torino 3 - Regione Piemonte**
- **Dr.ssa Simona Carbone  
Direttore Generale ASP Crotona - Regione Calabria**
- **Dr. Paolo Cannas  
Direttore Generale ASL Nuoro – Regione Sardegna**



**Drop Out**

## **Il Gruppo di Supporto ARCS**

- **Dr. Daniele Baldi - Direttore Amministrativo ARCS**
- **Dr.ssa Elena Pitton - Direttore SOC Acquisizione Beni e Servizi ARCS**
- **Avv. Barbara Bergamasco - Dirigente SOC Acquisizione Beni e Servizi ARCS**

*Supporto Legale e Giuridico per il PPP*  
*Avv. Anna Tarocco*  
*Studio Cavaggioni*  
*Verona*



## L'attività del Laboratorio Tematico

- **Presentazione iniziale Dr. Joseph Polimeni presso il Ministero della Salute** **14 Aprile 2023**
- **1° Incontro del Gruppo del Laboratorio PPP** **28 Giugno 2023**
- **2° Incontro del Gruppo del Laboratorio PPP**
- **Webinar «Partenariato Pubblico Privato: vincoli e opportunità nel nuovo codice degli appalti»** **6 Settembre 2023**
- **3° Incontro del Gruppo del Laboratorio PPP** **9 Novembre 2023**
- **Position Paper del Gruppo del Laboratorio PPP al Forum Risk Management ad Arezzo** **22 Novembre 2023**





**Forum Risk Management**

obiettivo sanità salute

**21-24 NOVEMBRE 2023**  
**AREZZO FIERE E CONGRESSI**

**18**

# **CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE SUL PPP**

#ForumRisk18



[www.forumriskmanagement.it](http://www.forumriskmanagement.it)



## **Inquadramento Storico**



**Il PPP è un istituto che prende vita in UK negli anni '80 → il privato è promotore e finanziatore di un progetto che realizza a proprie spese, ammortizzando l'investimento e ricavando introiti attraverso la gestione a medio-lungo termine dello stesso.**

## Inquadramento Giuridico

### **DIRITTO EUROPEO: manca una disciplina comune del PPP**



- Gli elementi essenziali del PPP sono stati delineati per la prima volta nel «*Libro Verde relativo ai partenariati pubblico-privati ed al diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni*» del 30/04/2004;
- La direttiva UE n.23 del 2014 non fa riferimento esplicito al PPP.

### **DIRITTO NAZIONALE: un istituto in evoluzione**

- **D.Lgs. n. 163/2006:** con il correttivo del 2008 (D.Lgs. n.152/2008) è stata introdotta la definizione di «contratti di PPP» (art. 3 comma 15-ter);
- **D.Lgs. n. 50/2016:** il legislatore ha introdotto una disciplina nazionale del PPP nella PARTE IV – TITOLO I (da art. 179 all'art. 191) pensata per le opere pubbliche e applicabile, in quanto compatibile, anche ai servizi. In particolare:
  - il CCP dedica dodici articoli alla regolamentazione delle principali fattispecie negoziali di PPP;
  - gli articoli 180, 181, 182 regolano gli aspetti fondamentali del PPP;
- **D.Lgs. n. 36/2023:** ha operato una profonda revisione sistematica del PPP allo scopo di razionalizzare e semplificare la disciplina, in modo da rendere tale procedura effettivamente attrattiva per gli investitori professionali e per gli operatori del mercato;
- **Linee guida ANAC n. 9 e 11**
- **R.G.S. PPP una proposta per il rilancio** (guida alle PPAA per la redazione di un contratto di concessione per la progettazione, costruzione e gestione di opere pubbliche in partenariato pubblico privato)
- **Parere Cons. Stato, Numero 00823** del 28/04/2020

## Gli Elementi Innovativi


- **Co-Progettazione e Co-Gestione del progetto** (in attuazione del principio costituzionale di «sussidiarietà orizzontale»):
  - PA → Definizione degli obiettivi e verifica dell'attuazione;
  - Partner Privato → Realizzazione e gestione del progetto.
- **Apporto di risorse private:** l'investimento del partner privato non costituisce debito pubblico (il PPP è off-balance):
- **Rischio operativo** (della realizzazione dei lavori o della gestione del servizio) è trasferito in capo al partner privato, a fronte della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria del contratto di PPP.
- **Funzione strategica del PPP («Value for Society»):** il PPP consente di perseguire obiettivi strategici per il SSN stimolando il mercato a individuare soluzioni innovative (abbandono della semplice logica del «Value for Money», cioè il criterio di valutazione delle offerte secondo il miglior rapporto qualità/prezzo applicato nell'appalto tradizionale);
- **«Obiettivo sociale» del PPP (produrre «Valore Pubblico»):** il PPP come volano di politica economica e stimolo per la crescita del mercato privato in termini di competitività e innovatività (perché al mercato vengono chieste soluzioni e non meri prodotti).

## I punti critici da gestire

- **La situazione con il nuovo Codice degli appalti** che è entrato in vigore il 1 Luglio 2023;
- **Il PPP comporta un rapporto contrattuale di lunga durata**, che può determinare:
  - rischi legati alla rigidità del progetto al termine del processo negoziale;
  - rischio di situazioni anticoncorrenziali: è necessaria la corretta analisi del PPP per verificare che l'operazione produca valore per entrambe le parti.
- **Rischio legale per la complessità della normativa:** il Nuovo Codice dei Contratti Pubblici ha introdotto una disciplina normativa che appare più chiara (D.Lgs. n. 36/2023).
- **Rischio di asimmetrie informative** (gap informativo) tra PA e partner privato (che opera nel mercato di riferimento):
  - necessità di migliorare nella PA la negoziazione dei contratti e il monitoraggio e controllo dell'esecuzione contrattuale → formazione manageriale del personale;
  - maggiori costi (legali, tecnici, finanziari) di strutturazione dell'operazione.



# Grandi differenze in ambito europeo



Price Waterhouse Institute for Global health sciences University of California, *PPPs in health care. Models, lessons, trends for the future* - 2018.

## Criticita' emerse in Italia -1

Nelle esperienze sviluppate nel tempo si sono registrate difficoltà di **inquadramento** delle collaborazioni pubblico-privato a livello programmatico, con percorsi generalmente non strutturati a livello regionale e una limitata **capacità valutativa** e **gestionale** a livello aziendale, spesso associata all'indisponibilità di un *know how* metodologico adeguato e di informazioni.

Questa situazione può comportare che le amministrazioni sanitarie pubbliche intraprendano iniziative di collaborazione, **senza un'adeguata consapevolezza della distribuzione dei rischi**. Rispetto alla "storica" introduzione delle sperimentazioni gestionali nel sistema sanitario, si è assistito al maturare di esperienze molto diversificate

*(fonte: AGENAS, dicembre 2020)*

## Criticita' emerse in Italia - 2

- il costo dell'indebitamento bancario per il finanziamento degli investimenti delle società come fattore di riduzione del valore delle risorse erogate dall'amministrazione pubblica per i servizi sanitari sul territorio;
- la presenza di disincentivi a ridurre i costi derivanti dalla presenza del socio pubblico nell'assetto societario e organizzativo della società;
- l'assenza di una concorrenza nel medio lungo periodo e l'emergere di posizioni di rendita;
- la possibile difficoltà a pervenire ad una equa ripartizione dei rischi d'impresa fra soggetto pubblico e privato;
- difficoltà a favorire la trasferibilità delle innovazioni;

## **La Definizione (art.174 nuovo CCP)**

Il Partenariato Pubblico-Privato è **un'operazione economica** in cui ricorrono **congiuntamente** le seguenti caratteristiche:

- a) tra un **Ente concedente** e **uno o più Operatori economici privati** è instaurato un **rapporto contrattuale di lungo periodo per raggiungere un risultato di interesse pubblico**;
- b) la **copertura dei fabbisogni finanziari connessi alla realizzazione del progetto proviene in misura significativa da risorse reperite dalla parte privata**, anche in ragione del rischio operativo assunto dalla medesima;
- c) alla **parte privata spetta il compito di realizzare e gestire il progetto**, mentre alla **parte pubblica quello di definire gli obiettivi e di verificarne l'attuazione**;
- d) il **rischio operativo** connesso alla realizzazione dei lavori o alla gestione dei servizi è **allocato in capo al soggetto privato**.

## La ratio del PPP

E' una **forma di cooperazione a lungo termine tra il settore pubblico e quello privato per l'espletamento di compiti pubblici**, con gestione congiunta delle risorse e suddivisione in modo proporzionato dei rischi legati ai progetti tra i partners.



- La ratio dell'istituto del partenariato pubblico privato va rinvenuta nella **difficoltà dell'amministrazione di reperire risorse necessarie** ad assicurare la fornitura di un'opera o di un servizio alla collettività.
- In un quadro di questo tipo, il ricorso a capitali ed energie private diventa momento quasi ineludibile nel difficile compito di garantire un'azione amministrativa efficiente ed efficace, **fortemente improntata a criteri di economicità.**



## Le due Tipologie di PPP




Entrambe le tipologie di P.P.P. presumono che la gestione dell'opera o del servizio pubblico avvengano in cooperazione tra pubblico e privato.

**PPP Contrattuale:** partenariato che si fonda sostanzialmente su accordi convenzionali stipulati tra partner pubblico e partner privato.

**PPP Istituzionalizzato:** partenariato che si caratterizza per la creazione di un organismo terzo, distinto dalle due parti. La cooperazione avviene attraverso un soggetto giuridico distinto, un'entità ad hoc, in genere una società di capitali a partecipazione mista, pubblica e privata.

Implica, pertanto, la creazione di un organismo terzo, distinto dalle parti, con compiti di assicurare la realizzazione di un'opera o la gestione di un servizio a favore del pubblico, detenuta congiuntamente dal partner privato e dal soggetto pubblico, permettendo a quest'ultimo di conservare un livello di controllo relativamente elevato sullo svolgimento delle operazioni

## Tipologie del PPP Contrattuale



➔ Gli altri contratti stipulati dalla Pubblica Amministrazione con Operatori Economici privati che abbiano i contenuti di cui al comma 1 e siano diretti a realizzare **interessi meritevoli di tutela**

## **PPP Contrattuale: le modalità di gara (rinvio alle concessioni)**

- **L'affidamento e l'esecuzione dei PPP:** sono disciplinati dalle disposizioni sulle concessioni (artt. 182 – 195) per tutti i partenariati
- **Altre assimilazioni:** sono disciplinate dagli articoli 177, 178 e 179 (sempre concessioni)
  - Le modalità di allocazione del rischio operativo
  - La durata del contratto di partenariato pubblico-privato
  - Le modalità di determinazione della soglia e i metodi di calcolo del valore stimato

## PPP Istituzionalizzato - 1

### • **Art.174 c. 4**

Il partenariato pubblico-privato di **tipo istituzionale** si realizza attraverso **la creazione di un ente partecipato congiuntamente dalla parte privata e da quella pubblica** ed è disciplinato dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e dalle altre norme speciali di settore.

### • **Art. 174, c. 4 - gara a doppio oggetto D.Lgs. 175/2016**

Nel rispetto dei principi europei del mercato interno degli appalti di libera concorrenza, di trasparenza e di parità di trattamento - **il socio privato DEVE ESSERE selezionato mediante una procedura ad evidenza pubblica**, da svolgere previa verifica dei requisiti finanziari, tecnici, operativi e di gestione e sulla base delle caratteristiche dell'offerta, in relazione alle prestazioni da fornire; al contempo, è necessario che nell'ambito della c.d. "gara a doppio oggetto", sia garantita l'esatta determinazione temporale dell'affidamento e la previsione di un **obbligo di cessione della quota** del socio privato allo scadere del termine previsto.

### • **Art. 174, c. 4 - sperimentazioni gestionali – art. 9-bis D.Lgs. n. 502/1992**

Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano autorizzano programmi di sperimentazione aventi ad oggetto nuovi modelli gestionali che prevedano forme di collaborazione tra strutture del Servizio sanitario nazionale e soggetti privati, anche attraverso la costituzione di società miste a capitale pubblico e privato.

Il programma di sperimentazione è adottato dalla regione o dalla provincia autonoma interessata, motivando le ragioni di **convenienza** economica del progetto gestionale, di **miglioramento** della qualità dell'assistenza e di **coerenza con le previsioni** del Piano sanitario regionale ed evidenziando altresì gli elementi di garanzia

## PPP Istituzionalizzato - 2

- **Art.174 c. 4**

Il partenariato pubblico-privato di **tipo istituzionale** si realizza attraverso la creazione di un ente partecipato congiuntamente dalla parte privata e da quella pubblica ed è disciplinato dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e dalle altre norme speciali di settore.

- **Art. 174, c. 4 - gara a doppio oggetto D.Lgs. 175/2016**

Nel rispetto dei principi europei del mercato interno degli appalti di libera concorrenza, di trasparenza e di parità di trattamento - **il socio privato DEVE ESSERE selezionato mediante una procedura ad evidenza pubblica**, da svolgere previa verifica dei requisiti finanziari, tecnici, operativi e di gestione e sulla base delle caratteristiche dell'offerta, in relazione alle prestazioni da fornire; al contempo, è necessario che nell'ambito della c.d. "gara a doppio oggetto", sia garantita l'esatta determinazione temporale dell'affidamento e la previsione di un **obbligo di cessione della quota** del socio privato allo scadere del termine previsto.

- **Art. 174, c. 4 - sperimentazioni gestionali – art. 9-bis D.Lgs. n. 502/1992**

Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano autorizzano programmi di sperimentazione aventi ad oggetto nuovi modelli gestionali che prevedano forme di collaborazione tra strutture del Servizio sanitario nazionale e soggetti privati, anche attraverso la costituzione di società miste a capitale pubblico e privato.

Il programma di sperimentazione è adottato dalla regione o dalla provincia autonoma interessata, motivando le ragioni di **convenienza** economica del progetto gestionale, di **miglioramento** della qualità dell'assistenza e di **coerenza con le previsioni** del Piano sanitario regionale ed evidenziando altresì gli elementi di garanzia



# Concessioni di lavori ≠ Concessione di beni

## Concessioni di Beni

*(esclusione – art. 164 D.Lgs. 50/16 principio ancora valido)*



[...] In ogni caso, le disposizioni della presente Parte non si applicano ai provvedimenti, comunque denominati, con cui le amministrazioni aggiudicatrici, a richiesta di un operatore economico, **autorizzano**, stabilendone le modalità e le condizioni, **l'esercizio di un'attività economica** che può svolgersi **anche mediante l'utilizzo di impianti o altri beni immobili pubblici**.

## Concessioni di Lavori



Prevedono, tradizionalmente, un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano **l'esecuzione** di lavori ovvero la **progettazione** esecutiva e l'esecuzione, ovvero la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori ad uno o più operatori economici riconoscendo a titolo di **corrispettivo** unicamente il **diritto di gestire le opere oggetto del contratto** o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del **rischio operativo legato alla gestione delle opere**

# Concessioni di servizi

## Appalti di Pubblici di servizi



Sono i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e le prestazione di servizi (*..aventi per oggetto la prestazione di servizi diversi dai lavori*)

## Concessione di servizi



Sono i contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto a pena di nullità in virtù dei quali una o più amministrazioni aggiudicatrici o uno o più enti aggiudicatori affidano l'esecuzione di lavori o la fornitura e la gestione di servizi a uno o più operatori economici, ove il **corrispettivo** consista unicamente nel diritto di **gestire i lavori o i servizi** oggetto dei contratti o in tale diritto accompagnato da un prezzo

**N.B. Diversa natura dello *scambio* che incide sulla ripartizione del rischio economico, gravante sulle parti**



# La qualificazione della Stazione appaltante - 1

(art. 62, all. II.4)

## Qualificazione base o di primo livello:

- Lavori: qualificazione di primo livello (L3) per importi fino a 1.000.000 di euro;
- S&F: di primo livello (SF3) per importi fino a 750.000 euro

## Qualificazione intermedia:

- Lavori: qualificazione di secondo livello (L2) per importi fino alle soglie di rilevanza europea;
- S&F: qualificazione di secondo livello (SF2) per importi fino a 5.000.000 di euro

## Qualificazione avanzata o di terzo livello:

- Lavori: qualificazione di terzo livello (L1) senza limiti di importo
- S&F: qualificazione di terzo livello (SF1) senza limiti di importo.



Ai fini **dell'affidamento e dell'esecuzione dei contratti di concessione e di partenariato pubblico privato di qualsiasi importo**, le stazioni appaltanti devono possedere almeno una qualificazione di livello L2/SF2 e garantire la presenza di un soggetto con esperienza di tre anni nella gestione di piani economici e finanziari e dei rischi.



**Forum Risk Management**

obiettivo sanità & salute

**21-24 NOVEMBRE 2023**  
**AREZZO FIERE E CONGRESSI**



**18**

# IL TRASFERIMENTO DEL RISCHIO OPERATIVO

# La Traslazione del Rischio Operativo -1

*art. 174 e 177 D.Lgs. 36/2023*

Il **rischio operativo** è quello legato alla gestione dei lavori o dei servizi sul lato della domanda o sul lato dell'offerta o di entrambi, trasferito al concessionario.



Si considera che il concessionario assuma il rischio operativo nel caso in cui, **in condizioni operative normali**, *non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti* per la gestione dei lavori o dei servizi oggetto della concessione. *La parte del rischio trasferita al concessionario deve comportare una reale esposizione alle fluttuazioni del mercato* tale per cui ogni potenziale perdita stimata subita dal concessionario non sia puramente nominale o trascurabile. Ai fini della valutazione del rischio operativo deve essere preso in considerazione il valore attuale netto dell'insieme degli investimenti, dei costi e dei ricavi del concessionario.



# La Traslazione del Rischio Operativo -2

*art. 174 e 177 D.Lgs. 36/2023*

- Il rischio operativo, **rilevante** ai fini della **qualificazione dell'operazione economica** come concessione **[e quindi PPP]**, è quello che deriva **da fattori eccezionali non prevedibili e non imputabili alle parti**.
- Non rilevano rischi connessi a cattiva gestione, a inadempimenti contrattuali dell'operatore economico o a cause di forza maggiore.
- I contratti **remunerati dall'ente** concedente **senza alcun corrispettivo** in denaro a titolo di prezzo si configurano come concessioni se il **recupero degli investimenti** effettuati e dei costi sostenuti dall'operatore dipende **esclusivamente dalla domanda** del servizio o del bene, oppure dalla loro fornitura.
- Nelle operazioni economiche **comprendenti un rischio soltanto sul lato dell'offerta** il contratto prevede che il corrispettivo venga erogato solo a fronte della **disponibilità dell'opera**, nonché un **sistema di penali** che riduca proporzionalmente o annulli il corrispettivo dovuto all'operatore economico nei periodi di ridotta o mancata disponibilità dell'opera, di ridotta o mancata prestazione dei servizi, oppure in caso di mancato raggiungimento dei livelli qualitativi e quantitativi della prestazione assunta dal concessionario. Le **variazioni del corrispettivo devono**, in ogni caso, essere in grado di incidere significativamente sul valore attuale netto dell'insieme dell'investimento, dei costi e dei ricavi.

# La Traslazione del Rischio Operativo -3

*art. 174 e 177 D.Lgs. 36/2023*

L'aggiudicazione di una concessione **comporta il trasferimento** al concessionario di un **rischio operativo** legato alla realizzazione dei lavori o alla gestione dei servizi e comprende un rischio dal lato della **domanda e dal lato dell'offerta o da entrambi.**



Per **rischio dal lato della domanda** si intende il rischio associato alla domanda effettiva di lavori o servizi che sono oggetto del contratto.



Per **rischio dal lato dell'offerta** si intende il rischio associato all'offerta dei lavori o servizi che sono oggetto del contratto, in particolare il rischio che la fornitura di servizi non corrisponda al livello qualitativo e quantitativo dedotto in contratto.

# Simulazioni di trasferimento del rischio -1


*art. 174 e 177 D.Lgs. 36/2023*

## Non può considerarsi trasferito all'Operatore Economico:

- a) **il rischio di costruzione**, laddove l'amministrazione si obblighi a corrispondere allo stesso le somme stabilite dal contratto senza la verifica preventiva delle condizioni in cui l'opera è consegnata o nel caso in cui si obblighi a *soportare sistematicamente ogni eventuale costo aggiuntivo indipendentemente dalla relativa causa*;
- b) **il rischio di disponibilità**, qualora il pagamento dei corrispettivi stabiliti contrattualmente:
- non sia strettamente correlato al **volume e alla qualità** delle prestazioni erogate;
  - il contratto non preveda un sistema automatico **di penali in grado di incidere** significativamente sui ricavi e profitti dell'operatore economico;
  - il valore del canone di disponibilità risulti così sovrastimato da annullare l'assunzione del rischio (per i contratti di disponibilità);
- c) **il rischio di domanda**: laddove l'amministrazione si obblighi ad assicurare all'operatore economico **determinati livelli di corrispettivo** indipendentemente dall'effettivo livello di domanda espresso dagli utenti finali, in modo tale che le *variazioni di domanda abbiano un'influenza marginale sui profitti* dell'operatore economico. Il rischio di domanda è altresì annullato quando negli atti di programmazione o nel **piano economico e finanziario** la domanda finale è sottostimata e, quindi, le fluttuazioni della domanda effettiva non determinano mai una reale possibilità di incorrere in perdite

# Simulazioni di trasferimento del rischio - 2

## *Rimedi pratici*



- **Previsione di idonee clausole contrattuali** volte a scongiurare ipotesi di **extra-redditività** prevedendo rimedi quali una variazione della durata del contratto nel caso in cui sia dimostrato che l'operatore economico abbia conseguito più velocemente l'obiettivo del recupero degli investimenti e dei costi sostenuti
- **Previsione di meccanismi di profit sharing** che consentano la condivisione degli extraprofiti con l'amministrazione o con gli utenti destinatari del servizio, in caso di opere calde.

# Esclusioni di trasferimento del rischio

1) **Va escluso dal rischio operativo a carico del concessionario** quello generato dal rischio finanziario sistemico a fronte del quale, per entità e forza d'urto, nulla può l'operatore **privato**. In presenza di **fluttuazioni eccezionali** dei tassi finanziari, si dovrebbe esonerare il **privato** dall'assunzione del rischio corrispondente, imputandolo alla forza maggiore, soverchiante e non prevedibile, piuttosto che ad una incapacità del concessionario di gestire scenari finanziari difficili.

2) **Inoltre, vi sono Rischi che non possono essere trasferiti al OE (danno diritto a una revisione del PEF):**

- Gli eventi di forza maggiore tali da rendere oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso, in tutto o in parte, l'adempimento delle obbligazioni contrattuali.
- Scioperi, fatta eccezione per quelli che riguardano l'amministrazione o l'operatore economico, ovvero l'affidatario di lavori o servizi oggetto del contratto di PPP;
- Guerre o atti di ostilità, comprese azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici e sommosse, insurrezioni e altre agitazioni civili;
- Esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche;
- Fenomeni naturali avversi di particolare gravità ed eccezionalità, comprese esondazioni, fulmini, terremoti, siccità, accumuli di neve o ghiaccio;
- Epidemie e contagi;
- Indisponibilità di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili all'amministrazione, all'operatore economico o a terzi affidatari di lavori o servizi oggetto del contratto;
- Impossibilità, imprevista e imprevedibile, per fatto del terzo, di accedere a materie prime e/o servizi necessari alla realizzazione dell'intervento.



## Il Rischio di Domanda

- Può non dipendere dalla **qualità delle prestazioni erogate** dall'operatore economico;
- Costituisce di regola un elemento del consueto "*rischio economico*" sopportato da ogni operatore in un'economia di mercato. In tale categoria generale di rischio si distinguono i seguenti rischi specifici:
  - a) *rischio di contrazione della domanda di mercato*, ossia di riduzione della domanda complessiva del mercato relativa al servizio, che si riflette anche su quella dell'operatore economico;
  - b) *rischio di contrazione della domanda specifica*, collegato all'insorgere nel mercato di riferimento di un'offerta competitiva di altri operatori che eroda parte della domanda;
- Il Rischio di domanda non è di regola presente nei contratti nei quali l'utenza finale non abbia libertà di scelta in ordine alla fornitura dei servizi (ad es. carceri, scuole, ospedali).



## Il Rischio di Offerta

In tale categoria generale di rischio si distinguono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti rischi specifici:

- a) **rischio di manutenzione** straordinaria, non preventivata, derivante da una progettazione o costruzione non adeguata, con conseguente aumento dei costi;
- b) **rischio di performance**, ossia il rischio che la struttura messa a disposizione o i servizi erogati non siano conformi agli indicatori chiave di prestazione (Key Performance Indicator - KPI) elaborati preventivamente in relazione all'oggetto e alle caratteristiche del contratto o agli standard tecnici e funzionali restabiliti, con conseguente riduzione dei ricavi;
- c) **rischio di indisponibilità** totale o parziale della struttura da mettere a disposizione e/o dei servizi da erogare.

# La Documentazione per valutare il Rischio Operativo

## PPP - Traslazione del rischio operativo

*nozione e documentazione*



# La funzione di Monitoraggio

- L'Ente Concedente, sentito l'Operatore Economico, affida al RUP nominato ai sensi dell'articolo 15 le funzioni di responsabile unico del progetto di partenariato. Il responsabile coordina e controlla, sotto il profilo tecnico e contabile, l'esecuzione del contratto, **verificando costantemente il rispetto dei livelli di qualità e quantità delle prestazioni.**
- L'Ente Concedente esercita il **controllo sull'attività dell'Operatore Economico**, verificando in particolare la **permanenza in capo all'Operatore Economico del rischio operativo trasferito**. L'Operatore Economico fornisce tutte le informazioni necessarie allo scopo, con le **modalità stabilite nel contratto.**
- Il monitoraggio dei partenariati pubblici privati è affidato alla **Presidenza del Consiglio dei ministri** (Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica) e al **Ministero dell'economia e delle finanze** (Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato), che lo esercitano tramite l'accesso al portale sul monitoraggio dei contratti di partenariato pubblico privato istituito presso la Ragioneria Generale dello Stato mediante il quale gli **Enti Concedenti sono tenuti a trasmettere le informazioni sui contratti stipulati.**
- Gli enti concedenti sono tenuti altresì a dare **evidenza dei contratti di partenariato** pubblico privato stipulati mediante apposito **allegato al bilancio** d'esercizio con l'indicazione del codice unico di progetto (CUP) e del codice identificativo di gara (CIG), del valore complessivo del contratto, della durata, dell'importo del contributo pubblico e dell'importo dell'investimento a carico del privato.
- Sul portale sono pubblicati e aggiornati periodicamente le migliori prassi in materia di forme e caratteristiche tecniche di finanziamento di partenariato pubblico-privato più ricorrenti sul mercato.



**Forum Risk Management**

obiettivo sanità salute

**21-24 NOVEMBRE 2023**  
**AREZZO FIERE E CONGRESSI**

**18**

# LA COPERTURA FINANZIARIA

#ForumRisk18



[www.forumriskmanagement.it](http://www.forumriskmanagement.it)

## Principi sul valore

L'articolo 18 della Direttiva concessioni stabilisce alcune regole per incorporare nel contratto di concessione valori che altrimenti potrebbero non essere stimati: *opzioni e proroghe, sovvenzioni o vantaggi finanziari conferiti da terzi*, i proventi generati dalla vendita di parte delle realizzazioni della concessione (attivi), forniture, beni e servizi conferiti al concessionario dalle amministrazioni aggiudicatrici, ecc.



### In Pratica

La **possibilità di stima del valore del fatturato** o ciò che il concessionario riceve sottoforma di pagamento durante l'arco della concessione potrebbe essere calcolato **attualizzando** tutti i ricavi attesi dal concessionario (fatturato, contributi pubblici e gli altri valori non finanziari), oppure procedendo semplicemente alla loro somma. Questa seconda soluzione benché di immediata praticabilità manca di realismo prospettico, del resto un elemento costitutivo della concessione è rappresentato proprio dal piano economico-finanziario (**PEF**) per cui l'attualizzazione dei flussi - indipendentemente dalla loro "sorgente" - è un dato comunque in *prima facie* stimabile.

# Il valore di concessione e il mercato

## Misure a tutela del mercato

- 1) necessaria comunicazione al mercato, mediante **l'inserimento nel bando**, dei reali valori del contratto che si intende affidare, distinti per fatturato, contributi pubblici e valori non finanziari. Il valore della concessione, **attualizzando i flussi attesi**, deve essere comunicato per garantire una trasparente e corretta informazione che consenta agli operatori economici (e agli istituti di credito) di formulare un'offerta credibile;
- 2) i valori **associati alla gestione** dell'operazione concessoria (e non solo quelli riferibili ai lavori), consentendo di superare più facilmente la soglia comunitaria. Inoltre, la pubblicazione sovranazionale dei bandi per l'assegnazione delle concessioni potrebbe incrementare la pressione concorrenziale sulla singola gara perché un maggior numero di imprese, rientranti nel perimetro europeo e potenzialmente interessate, sono raggiunte dall'informazione;



## Cons. Stato Sez. III, 18/10/2016, n. 4343

Il **valore** della concessione non può essere computato con riferimento al c.d. "**ristorno**" e cioè al **costo della concessione**, che è un elemento del tutto eventuale, ma deve essere calcolato sulla base del **fatturato generato dal consumo dei prodotti da parte degli utenti del servizio di distribuzione** automatica. La correttezza di detto criterio di calcolo risulta confermata dalla previsione contenuta nell'art. 8, c. 2 e c. 3 della direttiva 2014/23/UE recepita nell'art. 167 del D.Lgs. n.50/2016



## Valore delle concessioni (art. 179) - 1

- Il valore di una concessione è costituito dal **fatturato totale** del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, stimato dall'ente concedente, **quale corrispettivo** dei lavori e dei servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali lavori e servizi.
- Il valore è stimato al **momento dell'invio del bando** di concessione o, nei casi in cui non sia previsto detto bando, al momento in cui l'ente concedente avvia la procedura di aggiudicazione della concessione.
- Se il valore della concessione al momento dell'aggiudicazione è superiore **al valore stimato di oltre il 20 per cento**, si considera il valore della concessione al **momento dell'aggiudicazione**.

## **Valore delle concessioni (art. 179) - 2**

Il **valore stimato** della concessione è calcolato secondo un metodo oggettivo specificato nei documenti di gara della concessione. Gli enti concedenti tengono conto, se del caso, anche dei seguenti elementi:

- a) il valore di eventuali clausole di opzione;
- b) gli **introiti derivanti dal pagamento**, da parte degli utenti dei lavori e dei servizi, di tariffe e multe diverse da quelle riscosse per conto dell'ente concedente;
- c) i pagamenti o qualsiasi vantaggio finanziario conferito al concessionario in qualsivoglia forma dall'ente concedente o da altre amministrazioni pubbliche, incluse le compensazioni per l'assolvimento di un obbligo di servizio pubblico e le sovvenzioni pubbliche di investimento;
- d) il valore delle sovvenzioni o di qualsiasi altro vantaggio finanziario in qualsivoglia forma conferiti da terzi per l'esecuzione della concessione;
- e) le entrate derivanti dalla vendita di elementi dell'attivo facenti parte della concessione;
- f) il valore dell'insieme delle forniture e dei servizi messi a disposizione del concessionario dagli enti concedenti, purché siano necessari per l'esecuzione dei lavori o la prestazione dei servizi;
- g) ogni premio o pagamento ai candidati o agli offerenti.

## L'equilibrio finanziario (art. 177) - 1

- L'assetto di interessi dedotto nel contratto di concessione deve garantire la conservazione dell'equilibrio economico-finanziario, intendendosi per tale la contemporanea presenza delle condizioni di **convenienza economica e sostenibilità finanziaria**.
- L'equilibrio economico-finanziario sussiste quando i ricavi attesi del progetto sono in grado di coprire i **costi operativi e i costi di investimento**, di remunerare e rimborsare il **capitale** di debito e di remunerare il **capitale di rischio**.



- Se l'operazione economica non può da sola conseguire l'equilibrio economico-finanziario, è **ammesso un intervento pubblico di sostegno**.
- L'intervento pubblico può consistere in un contributo finanziario, nella prestazione di garanzie o nella cessione in proprietà di beni immobili o di altri diritti.

## L'equilibrio finanziario (art. 177) - 2

- Non si applicano le disposizioni sulla concessione, ma quelle sugli **appalti**, se l'ente concedente attraverso clausole **contrattuali** o altri atti di **regolazione** settoriale **sollevi l'operatore economico** da qualsiasi **perdita potenziale**, garantendogli un ricavo minimo pari o superiore agli investimenti effettuati e ai costi che l'operatore economico deve sostenere in relazione all'esecuzione del contratto.
- La **previsione di un indennizzo** in caso di cessazione anticipata della concessione per motivi imputabili all'ente concedente, oppure per cause di forza maggiore, **non esclude che il contratto** si configuri come concessione.

## Revisione concessione (art. 192)

- Al verificarsi di eventi **sopravvenuti straordinari e imprevedibili**, ivi compreso il mutamento della normativa o della **regolazione** di riferimento, purché non imputabili al concessionario, che incidano in **modo significativo sull'equilibrio economico-finanziario** dell'operazione, il concessionario può chiedere la revisione del contratto nella **misura strettamente necessaria** a ricondurlo ai livelli di **equilibrio e di traslazione del rischio pattuiti al momento della conclusione del contratto**. L'alterazione dell'equilibrio economico e finanziario dovuto a eventi diversi da quelli di cui al primo periodo e rientranti **nei rischi allocati alla parte privata** sono a carico della stessa.
- In sede di revisione ai sensi del comma 1 non è consentito concordare modifiche che alterino la natura della concessione, o modifiche **sostanziali** che, se fossero state contenute nella procedura iniziale di aggiudicazione della concessione, avrebbero consentito l'ammissione di **candidati diversi da quelli inizialmente selezionati** o l'accettazione di **un'offerta diversa** da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione della concessione. In caso di mancato accordo sul riequilibrio del piano economico-finanziario le parti **possono recedere** dal contratto. [...]



# Forme di contribuzione pubblica







**Forum Risk Management**

obiettivo sanità salute

**21-24 NOVEMBRE 2023**  
**AREZZO FIERE E CONGRESSI**

**18**

# L'AFFIDAMENTO E LA DURATA

#ForumRisk18



[www.forumriskmanagement.it](http://www.forumriskmanagement.it)

## Programmazione e progettazione (art.175)

- Previsto l'obbligo di **programma triennale** delle esigenze pubbliche idonee a essere soddisfatte attraverso forme di partenariato pubblico-privato
- Il ricorso al partenariato pubblico-privato è preceduto da una valutazione preliminare di convenienza e fattibilità, che si incentra su:
  - Idoneità del progetto a essere finanziato con risorse private,
  - condizioni necessarie a ottimizzare il rapporto tra costi e benefici, sulla efficiente allocazione del rischio operativo, sulla capacità di generare soluzioni innovative, nonché sulla capacità di indebitamento dell'ente e sulla disponibilità di risorse sul bilancio pluriennale.
  - Confronto tra la stima dei costi e dei benefici del progetto di partenariato, nell'arco dell'intera durata del rapporto, con quella del ricorso alternativo al contratto di appalto per un arco temporale equivalente.



# Procedura di affidamento

## *Assimilazione agli appalti (art. 182-183)*

principi generali,  
esclusioni,  
modalità e alle procedure di  
affidamento,  
modalità di pubblicazione e redazione  
dei bandi e degli avvisi,  
requisiti generali e speciali e ai motivi  
di esclusione,

criteri di aggiudicazione,  
modalità di comunicazione ai  
candidati e agli offerenti,  
requisiti di qualificazione degli  
operatori economici,  
termini di ricezione delle domande  
di partecipazione alla concessione  
e delle offerte,  
modalità di esecuzione.

**SOGLIA DI RILEVANZA CE: euro 5.382.000**

## **Peculiarità della procedura di affidamento (art.182-183)**

I **bandi e i relativi allegati**, ivi compresi, a seconda dei casi, **lo schema di contratto e il piano economico-finanziario**, sono definiti in modo da assicurare adeguati **livelli di bancabilità**, intendendosi per tali la reperibilità sul mercato finanziario di risorse proporzionate ai fabbisogni, la sostenibilità di tali fonti e la congrua redditività del capitale investito.

I **bandi possono** anche richiedere che le offerte siano corredate da manifestazioni di interesse dell'istituto finanziatore. *Tali avvisi contengono le informazioni di cui all'allegato VI alla direttiva 2014/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014.*

L'ente concedente può **condurre liberamente negoziazioni** con i candidati e gli offerenti. **L'oggetto della concessione, i criteri di aggiudicazione e i requisiti minimi non sono modificati** nel corso delle negoziazioni. Tali negoziazioni sono condotte di regola **attraverso un dialogo competitivo** ai sensi dell'articolo 74.

## **Esecuzione e Subentro (art.191)**

- Alla scadenza del periodo di affidamento e in conseguenza del nuovo affidamento, le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali essenziali per la prosecuzione del servizio, in quanto non duplicabili a costi socialmente sostenibili, sono **assegnati al nuovo gestore**. Analogamente si procede in caso di cessazione anticipata.
- Sono altresì ceduti al nuovo gestore i **beni strumentali realizzati** in attuazione dei piani di investimento concordati con l'ente concedente.
- Fatte salve le discipline di settore, nel **caso di durata dell'affidamento inferiore rispetto al tempo di recupero dell'ammortamento** oppure di **cessazione anticipata**, per causa non attribuibile al concessionario, si prevede, a carico del gestore subentrante, un **indennizzo pari al valore contabile non ancora ammortizzato**, rivalutato attraverso pertinenti deflatori fissati dall'ISTAT e al netto di eventuali contributi pubblici direttamente riferibili agli investimenti stessi. I criteri di determinazione dell'indennizzo sono indicati nel bando o nella lettera di invito relativi alla gara indetta per il successivo affidamento a seguito della scadenza o della cessazione anticipata della gestione.



## Il «lungo periodo» (art.174-178) - 1

1. La durata delle concessioni è limitata ed è determinata dall'ente concedente in funzione dei lavori o servizi richiesti al concessionario.
2. Per le concessioni ultraquinquennali, la durata massima della concessione **non supera il periodo di tempo** in cui si può ragionevolmente prevedere che il **concessionario recuperi gli investimenti** effettuati nell'esecuzione dei lavori o dei servizi, insieme con un ritorno sul capitale investito, **tenuto conto degli investimenti** necessari per conseguire gli obiettivi contrattuali specifici assunti dal concessionario per rispondere alle esigenze riguardanti, ad esempio, la qualità o il prezzo per gli utenti ovvero il perseguimento di elevati standard di sostenibilità ambientale.





## Il «lungo periodo» (art.174-178) - 2

3. Gli **investimenti** presi in considerazione ai fini del calcolo comprendono sia quelli iniziali sia quelli in corso di concessione.
4. La durata massima della concessione deve essere indicata nei **documenti di gara**, a meno che essa non sia utilizzata come criterio di **aggiudicazione del contratto**.
5. La durata dei contratti di concessione **non è prorogabile**, salvo per la revisione di cui all'articolo 192, comma 1. I contratti aggiudicati **senza gara** di cui all'articolo 186, comma 2, **non sono in nessun caso prorogabili**.




*(Al termine della concessione, per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure di selezione del concessionario, la gestione delle tratte autostradali è affidata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che, in relazione alla specificità della tratta autostradale, per garantire adeguati standard di sicurezza e viabilità, valuta il modello più idoneo della gestione transitoria anche in relazione alle condizioni economiche).*

# LA SITUAZIONE IN REGIONE FVG

# ITER (ex artt. 193 e ss. del DLgs n.36/2023)

## 1° Fase (Istruttoria)



## 2° Fase (Gara)



# PPP nella Regione FVG

Stato dell'arte PPP DEGLI ENTI DEL SSR

ENTE DEL SSR	PROCEDURE DI PPP TOTALI	INIZIATIVA PUBBLICA	INIZIATIVA PRIVATA	PRIMA FASE (istruttoria)	SECONDA FASE (gara)
ARCS	1		1	1 PPP con istruttoria in corso	///
ASUFC	1	1			Gara aggiudicata -> fase esecutiva del contratto
ASUGI	4	2	2	1 PPP con istruttoria in corso	3 PPP con gara aggiudicata -> fase esecutiva dei contratti
ASFO	2		2	1 PPP valutato di interesse pubblico (Decreto 563 del 03/07/2023) 1 PPP con istruttoria in corso	///
IRCCS BURLO	1		1	///	Gara aggiudicata -> fase esecutiva del contratto
IRCCS CRO	0				

Dall'esame dei dati emerge il **contributo rilevante del privato** nella proposta di soluzioni idonee a soddisfare un interesse pubblico della PA...



**ARCS**  
Azienda Regionale  
di Coordinamento  
per la Salute

obiettivo **sanità** salute

**21-24 NOVEMBRE 2023**  
**AREZZO FIERE E CONGRESSI**


53

**18**

***I PARTENARIATI PUBBLICO-PRIVATI***  
***A INIZIATIVA PRIVATA***  
***(artt. 193 e ss. del D.Lgs. n. 36/2023)***

# ARCS: Proposta di PPP a iniziativa privata

## PRIMA FASE – istruttoria:



**Oggetto:** *concessione di servizi (con una quota di lavori)*

**Gestione delle attività di prelievo dei campioni biologici in siti individuati e allestiti in sostituzione dei punti prelievo ospedalieri e distrettuali delle Aziende del SSR**

### Principali rischi trasferiti\*:

Rischio di disponibilità; rischio di progettazione; rischio di esecuzione opere; rischio di aumento dei fattori produttivi; rischio di performance; rischio di indisponibilità di attrezzature; rischio politico-amministrativo.

**Investimento del privato\*:** proposto in 2.255.636,36 €

**Valore stimato della concessione\*:** 89.732.161,54 € ex art. 167 D.Lgs. n. 50/2016 (totale dei ricavi al netto dell'iva conseguiti nel corso della concessione)

**Durata\*:** proposta per 15 anni

**Remunerazione\*:** ricavi per prelievi effettuati (rimborsi da Regione)

*\*: dati estrapolati dalla Proposta di PPP originaria (attualmente in corso di modifica)*



## **ASUGI: 1) Proposta di PPP a iniziativa privata**

**PRIMA FASE – istruttoria** (circa due anni e dieci mesi)



**SECONDA FASE – gara** (circa un anno e quattro mesi): aggiudicata al Proponente → contratto in corso di esecuzione

**Oggetto: concessione di servizi (con una quota di lavori)**

**Gestione delle strutture e degli impianti dei presidi ospedalieri giuliani (Maggiore e Cattinara) finalizzata alla sostenibilità aziendale:**

- 1) progettazione e realizzazione dei lavori di efficientamento energetico e funzionale;
- 2) gestione delle strutture e degli impianti dei presidi ospedalieri,
- 3) fornitura di energia elettrica e termica, climatizzazione, servizio idrico-sanitario integrato con l'impianto di depurazione;
- 4) Manutenzione edile;
- 5) Manutenzione di impianti elevatori, di impianti gas medicali, di impianti e attrezzature antincendio, di impianti di depurazione, di attrezzature di reparto, di pavimenti e serramenti, di impianti antintrusione.



## ASUGI: (segue 1)

### Principali rischi trasferiti:

Rischio Amministrativo

Rischio ambientale /o archeologico

Rischio di progettazione

Rischio di esecuzione dell'opera difforme al progetto;Rischio di aumento dei prezzi o di indisponibilità dei fattori produttivi

Rischio di errata valutazione di tempi e costi

Rischio di inadempimento da parte di fornitori e subappaltatori

Rischio di contrazione della domanda di mercato;Rischio di manutenzione straordinaria

Rischio di performance;Rischio di obsolescenza tecnica

Rischio finanziario

Rischio delle relazioni industriali;Rischio di valore residuale

**Investimento del privato:** 12.310.317,24€

**Contributo pubblico:** 3.000.000,00 € (finanziamento Por Fesr)


**Valore stimato della concessione:** 135.477.258,79 €

**Durata:** 9 anni, prorogata con atto aggiuntivo per circa ulteriori 4 anni

**Remunerazione:** canone di disponibilità + canone mensile per servizi erogati

## **ASUGI: 2) Proposta di PPP a iniziativa privata**

**PRIMA FASE – istruttoria** (stimata in 24 mesi)



Con Decreto DG ASUGI n. 316 dd 12/04/2023 è stato approvato il Programma Triennale degli Investimenti 2023-2025 ASUGI Area Isontina contenente gli interventi edili-impiantistici di efficientamento energetico della Proposta di PPP;

**Oggetto: concessione di servizi (con una quota di lavori)**

**Lavori, servizi manutentivi e gestione delle utenze degli immobili dell'area isontina:**

- 1) lavori, interventi di efficientamento energetico e azioni di riduzione dell'impatto ambientale;
- 2) servizi energetici e gestionali-manutentivi, con contratto EPC (Energy Performance Contract);
- 3) gestione utenze degli immobili dell'area isontina.

**Investimento del privato:** 17.640.560,27 € (iva esclusa)

**Contributo pubblico:** nessuno

**Valore stimato della concessione:** 98.460.761,00 € (iva esclusa)

**Durata:** 15 anni

**Remunerazione:** canone (€ 6.564.237 sino al 4° anno; €. 6.563.983 dal 5° al 15° anno)

## **ASUGI:** (segue 2)

### **Principali rischi trasferiti:**

#### **RISCHIO COSTRUZIONE:**

- Rischio amministrativo; Rischio ambientale e/o archeologico; Rischio di errore di progettazione;
- Rischio di esecuzione dell'opera difforme dal Progetto; Rischio di errata stima/valutazione dei costi di costruzione;
- Rischio di slittamento dei tempi di realizzazione dell'opera rispetto alle tempistiche fissate dal Cronoprogramma;
- Rischio di inadempimenti contrattuali di fornitori e subappaltatori; Rischio di inaffidabilità ed inadeguatezza della tecnologia impiegata;
- Rischio incentivo Conto Termico:
  - Rischio di errata valutazione del valore di incentivo Conto Termico,
  - Rischio di mancato ottenimento del Conto Termico per errori di progettazione o di elaborazione delle pratiche di domanda,
  - Rischi legati a ritardi nell'ottenimento delle Autorizzazioni e/o termine dei lavori (imputabili al Concessionario);

#### **RISCHIO DI DISPONIBILITÀ:**

- Rischio di indisponibilità totale o parziale; Rischio di gestione;
- Rischio di manutenzione straordinaria; Rischio di performance;

#### **RISCHIO DI DOMANDA:**


- Rischio di contrazione della domanda di mercato;
- Rischio di aumento della domanda;
- Rischio di domanda per variazione del perimetro della Concessione(per la parte relativa ai servizi di governo della concessione);

#### **ALTRI RISCHI:**

- Rischio finanziario;
- Rischio di approvvigionamento e/o incremento costi dei fattori produttivi;
- Rischio di fallimento del gestore; Rischio di inflazione; Rischio commissionamento/stakeholders;
- Rischio legato al conseguimento dei TEE CAR (Cogenerazione ad alto rendimento);
- Rischio Operativo

## **ASFO: 1) Proposta di PPP a iniziativa privata**

**PRIMA FASE – istruttoria** (circa 5 mesi)



**Oggetto. concessione di servizi (con una quota di lavori)**

### **Gestione integrata di servizi energetici e manutentivi con interventi di efficientamento energetico:**

- 1) realizzazione di interventi di riqualificazione energetica, tecnologica e funzionale di edifici
- 2) gestione del Servizio integrato Energia Termica
- 3) gestione del Servizio integrato Energia Elettrica
- 4) gestione Servizio manutenzione Impianti Elevatori
- 5) gestione Servizio manutenzione Impianti e Presidi Antincendio
- 6) Servizio di pulizia e sanificazione impianti aeraulici


### **Principali rischi trasferiti:**

- 1) Rischio di costruzione
- 2) Rischio di disponibilità
- 3) Altri rischi (legislativo, finanziario, delle relazioni industriali, operativo).

**Investimento del privato:** 14.437.500,00 €     **Contributo pubblico:** nessuno     **Valore stimato della concessione:** 322.886.166,98 €     **Durata:** 15 anni

## **ASFO: 2) Proposta di PPP a iniziativa privata**

### **PRIMA FASE – istruttoria**



### **Oggetto: concessione di servizi (con una quota di lavori)**

Contratto EPC (Energy Performance Contract) con la realizzazione di interventi incentrati sulla transizione energetica:

- 1) Lavori: Progettazione e realizzazione di interventi su impianti ed edifici finalizzati al miglioramento della prestazione energetica.
- 2) Servizi di riscaldamento/raffrescamento, compresi i servizi tecnici sugli impianti idrotermosanitari e sugli impianti elettrici a servizio degli impianti termomeccanici
- 3) Servizi per l'illuminazione e la forza motrice interni.

### **Principali rischi trasferiti:**

- 1) Rischio di costruzione
- 2) Rischio di disponibilità
- 3) Altri rischi (finanziario, approvvigionamento, aumento costi).

**Investimento del privato:** 5.145.141,00 €


**Contributo pubblico:** nessuno **Valore stimato della concessione:** 49.905.670,14 €

**Durata:** 15 anni **munerazione:** canone (medio corrisposto: 2.727.085,80 €) + certificati bianchi



## **IRCCS BURLO: Proposta di PPP a iniziativa privata**

**PRIMA FASE – istruttoria** (circa otto mesi)



**SECONDA FASE – gara** (circa cinque mesi) → **contratto in corso di esecuzione**

**Oggetto: concessione di servizi (con una quota di lavori)**

Servizi integrati, energetici, idrici, di facility management, igiene ambientale e security con investimenti per il ripristino funzionale, risparmio energetico e sostenibilità ambientale. Le prestazioni oggetto del contratto sono:

1) Progettazione ed esecuzione di lavori (investimenti iniziali),

2) Servizi vari:

- servizi energetici termici ed elettrici compresa la fornitura dei vettori; igiene ambientale, manutenzione del verde pertinenziale,
- conduzione e manutenzione degli impianti termici e di climatizzazione invernale ed estiva, impianti elettrici, elettrici speciali, antincendio, idrico-sanitari, di depurazione acque, di trattamento anti legionella, di elevatori,
- servizio idrico integrato compresa la fornitura dell'acqua,
- manutenzione edile conservativa, servizio antincendio, sorveglianza e gestione dei parcheggi.

## **IRCCS BURLO (segue)**

**Obiettivo perseguito:** rinnovo impiantistico e risparmio annuo di 134 TEP e 291 tCO<sub>2</sub>

### **Principali rischi trasferiti:**

- 1) rischio di progettazione
- 2) rischio di costruzione (a fronte del canone di disponibilità, che è compensato dal risparmio energetico)
- 3) rischio di disponibilità
- 4) rischio di domanda (riferito ai parcheggi)
- 5) rischio finanziario
- 6) rischio operativo

**Investimento del privato:** 1.468.829,00 € (iva esclusa)

**Contributo pubblico:** 170.400,00 €

**Valore stimato della concessione:** 23.372.500,00 € (iva esclusa)

**Durata:** 83 mesi (quasi 7 anni)

**Remunerazione:** canone di disponibilità annuo di € 206.413,00



**Forum Risk Management**

obiettivo sanità & salute

**21-24 NOVEMBRE 2023**  
**AREZZO FIERE E CONGRESSI**

63

**18**

***I PARTENARIATI PUBBLICO-PRIVATI***  
***A INIZIATIVA PUBBLICA***

#ForumRisk18



[www.forumriskmanagement.it](http://www.forumriskmanagement.it)

## **ASUFC: PPP a iniziativa pubblica**

**Gara aggiudicata** (circa 2 anni) → **esecuzione del contratto** (stipulato 06/10/2009) → **revisione PEF** (rinegoziazione con: atto aggiuntivo del 2015; decreto DG ASUFC n. 1128 del 12/10/2023 a cui seguirà stipula di atto aggiuntivo)

### **Oggetto: concessione di servizi (con una quota di lavori)**

Progettazione esecutiva, realizzazione e gestione di una centrale tecnologica, di un impianto di cogenerazione, di cunicoli tecnologici e del centro di servizi e laboratori destinati all'ex Azienda Ospedaliero-Universitaria «Santa Maria della Misericordia» di Udine

### **Principali rischi trasferiti:**

1) Rischi correlati all'andamento climatico 2) Rischio costi materie energetiche 3) Rischio costi del lavoro

**Investimento del privato:** 71.705.525,37 € (escluso TLR)

**Contributo pubblico:** 46.517.790,99 € (di cui: 28.019,970,99 € in conto capitale + 18.497.820,00 € come canone integrativo)

### **Valore stimato della concessione:**

- Realizzazione opere nel comprensorio ospedaliero, compresi i servizi tecnici: 118.223.316,36 € \* (IVA inclusa) (\*importo al netto delle opere riferite al teleriscaldamento realizzate sul territorio comunale)
- Nel PEF viene stimato un flusso riferito ai canoni pari a circa 680.000.000,00 € \* (iva esclusa) (\*l'importo è stimato e dipende da diversi parametri, incluso prezzo del gas e andamento climatico)

**Durata:** 30 anni (prolungata a 35 anni)

### **Remunerazione:**

1) Ricavi dall'utenza 2) Canoni

**Contenzioso:** iscrizione di 11 riserve nella fase esecutiva delle opere, rinunciate con atto aggiuntivo del 2015

## **ASUGI: 1) PPP a iniziativa pubblica**

**Gara aggiudicata** (circa 10 mesi) → **esecuzione del contratto**

**Oggetto: concessione di servizi (con una quota di lavori)**

**Progettazione, realizzazione e gestione di un parcheggio pubblico a servizio dell'Ospedale Maggiore di Trieste - area giuliana.** Le prestazioni incluse sono:

- 1) progettazione definitiva ed esecutiva;
- 2) realizzazione del parcheggio pubblico;
- 3) gestione del parcheggio pubblico;
- 4) manutenzione ordinaria e straordinaria.

**Principali rischi trasferiti:**

- 1) Rischio di costruzione
- 2) Rischio di domanda

**Investimento del privato:** N.D.

**Valore stimato della concessione:** N.D.

**Durata:** 38 anni

**Remunerazione:** ricavi dall'utenza (proventi derivanti dalla gestione funzionale e dallo sfruttamento economico dell'opera)

**Onere a carico del concessionario:** Il concessionario versa ad ASUGI un canone annuale pari al 35% dei ricavi derivanti dalla gestione della sosta, eccedenti la soglia di un milione (valore ottobre 2005), importo aggiornato annualmente sulla base degli indici ISTAT. Qualora i ricavi effettivi, valutati a consuntivo, siano superiori al 10% rispetto al PEF asseverato si applica una percentuale del 45% sulla quota dei ricavi eccedenti il 10%;

## **ASUGI: 2) PPP a iniziativa pubblica**

**Gara aggiudicata** (circa 5 mesi) → **esecuzione del contratto** (stipulato 30/06/2022) → **revisione PEF** (canone per il periodo luglio 2022 – dicembre 2022)

**Oggetto: concessione di servizi (con una quota di lavori)**

**Gestione e manutenzione parcheggi del P.O. Cattinara (Trieste)**

**Principali rischi trasferiti:** N.D.

**Investimento del privato:** 745,136,00 € (iva esclusa)

**Contributo pubblico:** 8,5 %

**Valore stimato della concessione:** 4.408.767,36 €

**Durata:** 14 anni

**Remunerazione:**

- 1) Ricavi dall'utenza
- 2) Canone annuale corrisposto al concessionario pari a 130.000,00 € (iva esclusa)





**Forum Risk Management**

obiettivo sanità salute

**21-24 NOVEMBRE 2023**  
**AREZZO FIERE E CONGRESSI**

**18**

# LA SITUAZIONE IN REGIONE PIEMONTE

#ForumRisk18




[www.forumriskmanagement.it](http://www.forumriskmanagement.it)

## OPERATIVE (principali)



- Concessione di costruzione e gestione dell'UNITA' SPINALE UNIPOLARE - Affidamento anno 2003 - CANTIERE CHIUSO nel 2006 - Durata anni 30 - IN CORSO
- Concessione di costruzione e gestione dell'Ospedale 'Michele e Pietro Ferrero' di Verduno - Affidamento anno 2005 - Durata anni 20 - CANTIERE CHIUSO nel 2020 - IN CORSO
- Concessione di servizi in ambito radiologico per le ASL TO3, ASL TO4 e AOU Maggiore della Carità di Novara

**IN VALUTAZIONE**  
**(principali)**



- PPP inerente la costruzione e gestione della Città della Salute e della Scienza di Novara
- PPP inerente la costruzione e gestione della Città della Salute e della Scienza di Torino
- PPP inerente il servizio energia, comprensivo di fornitura dei vettori energetici e di manutenzione nonché di interventi per l'efficientamento energetico di alcuni presidi ospedalieri e ambulatoriali della ASL Città di Torino
- PPP servizio calore ed efficientamento energetico AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano



**Forum Risk Management**

obiettivo sanità & salute

**21-24 NOVEMBRE 2023**  
**AREZZO FIERE E CONGRESSI**

18

**Grazie  
dell'attenzione !!!**